



CONSORZIO STABILE  
COSEAM ITALIA SPA

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

## **- PARTE GENERALE -**

**APPROVATO DAL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
CON DELIBERA DEL 18 NOVEMBRE 2013**

*Ai sensi del Decreto legislativo  
8 Giugno 2001 n.231 e  
successive modifiche e integrazioni*

## **DEFINIZIONI**

<b>DECRETO:</b>	il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 29/9/2000 n. 300 (G.U. n. 140 del 19/6/2001) e successive modifiche ed integrazioni.
<b>DESTINATARI:</b>	Gli Organi societari, i soci consorziati, i Dipendenti, i Collaboratori e più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano per conto o nell’interesse della Società.
<b>DIREZIONE AZIENDALE:</b>	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
<b>ENTE:</b>	Consorzio Stabile Coseam Italia Spa (di seguito, per brevità anche “Coseam”)
<b>GRUPPO:</b>	Consorzio Stabile Coseam Italia Spa e tutte le società da esso controllate ai sensi dell’art. 2359 C.C.
<b>MODELLO:</b>	Documento in cui si sostanzia l’articolazione del sistema dei controlli di cui si è dotato l’Ente, al fine di prevenire i cosiddetti Reati Presupposto così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto.
<b>ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO (ODV):</b>	Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo previsto dall’art. 6 del DECRETO, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del MODELLO, nonché di curarne l’aggiornamento.
<b>PROTOCOLLO</b>	Specifica procedura diretta a programmare e disciplinare la formazione e l’attuazione delle misure adottate dall’Ente nell’ambito del sistema di controllo e prevenzione dei Reati Presupposto.
<b>CODICE ETICO:</b>	il Codice Etico adottato dall’Ente

## **OPERAZIONI /**

**PROCESSI SENSIBILI:** Attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

## **P.A./PUBBLICA**

**AMMINISTRAZIONE:** la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ovvero (ai sensi del D. Lgs. 29/93 art. 1 comma 2) “...*tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale*”.

## **INCARICATO DI PUBBLICO**

**SERVIZIO:** Colui che presta un servizio pubblico, ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercita i poteri tipici di questa e non svolge semplici mansioni d’ordine né presta opera meramente materiale.

**REATI PRESUPPOSTO:** Il catalogo di reati presupposto previsti dal Decreto.

**REGOLAMENTO INTERNO :** E’ il documento che disciplina il funzionamento del Consorzio e i rapporti tra soci consorziati, nonché tra Consorzio e soci consorziati

**SOGGETTI APICALI:** Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e ogni altro soggetto che rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dell’Ente.

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/2001

### 1.1 Premessa

Il Decreto Legislativo 8/6/2001 n° 231, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato

Il testo originario del suddetto Decreto, entrato in vigore il 4/7/2001, è stato successivamente integrato con i seguenti provvedimenti legislativi:

- art. 6 della L. 23/11/2001 n° 409 (che ha introdotto l'art. 25 bis al Decreto, modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99);
- art. 3 del DLgs. 11/4/2002 n° 61 (che ha introdotto l'art. 25 ter al Decreto);
- art. 3 della L. 14/1/2003 n° 7 (che ha introdotto l'art. 25 quater al Decreto);
- art. 3 della L. 14/4/2003 n° 228 (che ha introdotto l'art. 25 quinquies al Decreto);
- D.d.l. Comunitaria 2004 del 13 aprile 2005 (che ha introdotto l'art. 25 sexies al Decreto);
- articolo 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, (che ha introdotto l'art. articolo 25-quater.1 al Decreto);
- articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n.123 (che ha introdotto articolo 25 septies successivamente sostituito dall'articolo 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- articolo 63 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che ha introdotto l'art. articolo 25-octies al Decreto);
- Legge 18 marzo 2008 n. 48 (che ha introdotto l'art. articolo 24-bis al Decreto);
- articolo 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (che ha introdotto l'art. articolo 24-ter al Decreto);

- legge 23 luglio 2009, n. 99 (che ha introdotto l'art. articolo 25-bis I al Decreto);
- articolo 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (che ha introdotto l'art. articolo 25 novies al Decreto);
- articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116 (che ha introdotto l'art. articolo 25 novies al Decreto);
- l'art. 2 del D.lgs 7 luglio 2011 n. 121 (che ha introdotto gli artt. 25 decies e 25 undecies al Decreto).

## **1.2 Il Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.**

Con il Decreto il Legislatore ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema sanzionatorio degli illeciti d'Impresa che va ad aggiungersi ai sistemi sanzionatori già precedentemente esistenti. Giudice competente è il Giudice Penale che è chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, sulla responsabilità amministrativa dell'Ente e sulla responsabilità della persona fisica autore dell'atto. L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. apicale);
- b) da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

I reati per cui potrebbe scattare la responsabilità amministrativa dell'Ente sono solo quelli specificamente indicati dal DLgs. 231/01 ed in particolare:

### **1. reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):**

- a. malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- b. indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- c. truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);

- d. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
  - e. frode informatica (art. 640-ter c.p.);
  - f. concussione (art. 317 c.p.);
  - g. corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
  - h. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
  - i. corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
  - j. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - k. corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
  - l. pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
  - m. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-Lilsc.p.).
- 2. reati informatici (art. 24 bis del Decreto inserito dall'art .7 della L. 18 marzo 2008 n. 48), quali:**
- a. documenti informatici (art. 491-bis c.p.):
    - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 476 c.p.)
    - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
    - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici e privati e in attestati del contenuto di atti;
    - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)
    - falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni

amministrative (art. 480 c.p.);

- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un esercizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.); falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);

- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
  - soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
  - copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.); falsità commesse da pubblici impiegati, incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.);
- b. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater);
- c. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi;
- d. informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies);
- e. intercettazione, impedimento o interruzione illecita, di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- f. installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni

- informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- g. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
  - h. danneggiamento (art. 635 c.p.);
  - i. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter)
  - j. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.),
  - k. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
  - l. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).
- 3. Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter c.p., introdotto dall'art. 2, comma 29, della L. 15 luglio 2009, n. 94), quali:**
- a. associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
  - b. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - c. tratta di persone (art. 601 c.p.)
  - d. disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
  - e. associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
  - f. scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
  - g. sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
  - h. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309).
- 4. Reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in**



**strumenti o segni di riconoscimento (alt 25 bis del Decreto, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’ euro” successivamente modificato dall’art. 15 comma 7 del d.d.l. 9 luglio 2009) quali:**

- a. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- b. alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- c. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- d. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- e. falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- f. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- g. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- h. uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- i. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- j. introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**5. Reati contro l’industria e il commercio (art. 25-bis I, introdotto dall’art. 15 comma 7, lett b) del d.d.l. 9 luglio 2009)**

- a. turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- b. illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- c. frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

- d. frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - e. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - f. vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - g. fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
  - h. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- 6. Reati cosiddetti 'societari' (art 25 ter del Decreto, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, recante la "Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", e successivamente riesaminati con la Legge sulla Tutela del Risparmio del 28 dicembre 2005, n. 262):**
- a. false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) quali:
    - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
    - falso in prospetto (art. 2623 c.c. abrogato dalla L. 262/2005 - l'ipotesi criminosa è prevista per le società quotate all'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
    - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. abrogato dall'art. 37 del D.lgs 39/2010 - il reato è attualmente previsto all'art. 27 del D. lgs 39/2010);
  - b. impedito controllo (art. 2625 c.c.);
  - c. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
  - d. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
  - e. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
  - f. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

- g. omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- h. formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- i. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ii corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- I. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- m. aggio (art. 2637 c.c.);
- n. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- 7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art 25 quater del Decreto, in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno").**
- 8. Reati contro la personalità dell'individuo (art 25 quater I e art 25 quinquies del Decreto, conformemente all'art. 5, Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, recante Misure contro la tratta di persone) quali:**
  - a. riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
  - b. prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
  - c. pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
  - d. detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
  - e. pornografia virtuale (art. 600- quater I);
  - f. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600 quinquies c.p.);
  - g. tratta e commercio di schiavi (art 601 c.p.);

- h. alienazione e acquisto di schiavi (art 602 c.p.);
  - i. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 583 bis c.p.).
- 9. Reati di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato di cui alla parte V, titolo I-bis, capo II del Testo Unico di cui al D.lgs. 58 del 1998 (art 25 sexies del Decreto, in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della Legge n. 62 del 18 aprile 2005, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004).**
- 10. Reati ‘transnazionali’ (con l’introduzione della Legge n. 146 del 16 marzo 2006, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, è stata prevista con l’art. 10 della stessa la responsabilità amministrativa degli enti anche per ulteriori reati, ove sussista il carattere di transnazionalità della condotta criminosa) quali:**
- a. impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
  - b. tratta di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286);
  - c. associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
  - d. associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
  - e. associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43);
  - f. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309);
  - g. intralcio alla giustizia;
  - h. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 337-bis c.p.);

- i. favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
  - j. disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)
- 11. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art 25-septies del Decreto, aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9, modificato dall'art. 300 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) quali:**
- a. omicidio colposo (art 589 c.p. in relazione all'art. 55 del d.lgs. 81 del 2008);
  - b. lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
- 12. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto) quali:**
- a. ricettazione (art. 648 c.p.);
  - b. riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
  - c. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).
- 13. Reati in materia di violazione di diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto, introdotto dall'art. 15 comma 7 lett. c) della I. 23 luglio 2009 n. 99):**
- a. protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 legge 22 aprile 1941 n. 633);
  - b. protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis legge 22 aprile 1941 n. 633);
  - c. protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 174-quinquies, legge 22 aprile 1941 n. 633);
  - d. protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter, legge 22 aprile 1941 n. 633);

- e. protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies, legge 22 aprile 1941 n. 633);
- f. protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-octies, legge 22 aprile 1941 n. 633);

**14. Reato contro l'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto, introdotto dall'art. 4 comma i della I. 3 agosto 2009 n. 116):**

- a. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**15. Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto, introdotto dall'art. 2 D. lgs 7 luglio 2011 n. 121):**

- a. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- b. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- c. Ipotesi di reato contenute nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico dell'Ambiente o Codice dell'Ambiente) ed in particolare:
  - i. Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali (art. 137);
  - ii. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
  - iii. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee — Bonifica dei siti (art. 257);
  - iv. Violazione degli obblighi — falsità dei certificati (art. 258);
  - v. Traffico illecito di rifiuti (art. 259);
  - vi. Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260);
  - vii. Ipotesi di falso relative al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei

Rifiuti — SISTRI (art. 260 bis);

viii. Violazioni in materia di aria e di riduzione dell'atmosfera- Esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279).

- d. Reati previsti all' art. 3 bis, comma 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modifiche — Commercio internazionale degli animali;
- e. Reati previsti dalla art. 3, comma 6 della legge 28 dicembre 1993 n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente);
- f. Reati previsti nel D.lgs 6 novembre 2007 n. 202 — Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

L'Ente può essere ritenuto responsabile, in conseguenza della realizzazione di uno dei reati indicati da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'Ente stesso, solo nel caso in cui il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Non sussiste invece la responsabilità dell'Ente nel caso in cui l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Secondo il dettato del Decreto, l'ente è responsabile per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio:

- i. da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (c.d. “soggetti in posizione apicale”; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);
- ii. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. “soggetti sottoposti all'altrui direzione”, art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto) l'Ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In caso di reato commesso da un Soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che (art. 6, comma 1 del Decreto):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del

fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b). Al fine dunque di evitare la commissione di reati e la eventuale responsabilità dell'Ente, assume grande rilievo l'efficace attuazione e manutenzione del Modello. L'efficacia del Modello deve essere garantita sia attraverso la verifica costante della sua corretta applicazione sia attraverso l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tal fine l'Ente deve istituire al proprio interno un Organismo di Vigilanza (**O.D.V.**), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che verifichi il funzionamento, l'attuazione e l'efficacia nel tempo, del Modello.

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione (art. 6, comma 2 del Decreto), prevedendo che gli stessi debbano rispondere — in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati — alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- b. predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.



Nel caso di un Reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7 del Decreto), l'ente non risponde se dimostra che alla commissione del Reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità dell'ente è esclusa se quest'ultimo, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Coseam intende conformarsi alla disciplina dettata dal Decreto con l'obiettivo di prevenire la commissione dei Reati Presupposto, dotandosi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

## **2. SANZIONI PREVISTE**

**2.1** Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

**2.2** La sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'Ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

**2.3** Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, cioè anche nella fase delle indagini preliminari.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva (art. 16 del Decreto).

**2.4** Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al

danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma dell'art. 322-ter c.p., comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

**2.5** La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando l'Ente viene condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali, indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'Ente.

**2.6** Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'Ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

### **3. IL MODELLO ADOTTATO DA CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA**

Coseam è un Consorzio Stabile, in forma di società per azioni, costituito ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 163/06. E' composto da consorziati aventi sede in diverse località del territorio italiano che, attraverso la costituzione di tale struttura d'impresa, hanno inteso dar vita ad uno strumento comune, dotato di un'autonoma organizzazione e personalità giuridica, che consentisse a loro, piccole e medie imprese che operano nel settore delle costruzioni e dell'impiantistica, di avere accesso a gare d'appalto pubbliche, nell'ambito dei lavori, servizi e forniture, alle quali autonomamente non avrebbero potuto partecipare per mancanza dei requisiti necessari. La peculiarità del Consorzio consiste proprio nel suo modo di operare nei confronti delle stazioni appaltanti pubbliche e nei rapporti con i consorziati. Infatti, Coseam partecipa alle gare pubbliche, utilizzando la propria qualificazione che è il risultato della sommatoria delle qualificazioni possedute dai consorziati, con un determinato incremento premiale fissato dalla legge. La partecipazione di Coseam alla procedura concorsuale avviene, dunque, in nome proprio, ma per conto del o dei consorziati designati in sede di gara che, in caso di aggiudicazione, eseguiranno materialmente i lavori assegnati, fermo restando la responsabilità solidale del Consorzio nei confronti della stazione appaltante in relazione all'esecuzione del contratto stipulato dal Consorzio stesso.

Quello descritto è il modo di operare del Consorzio nella quasi totalità dei casi di acquisizione

di contratti; è il modo di operare che si potrebbe definire “istituzionale” e che trova la propria specifica disciplina nel Regolamento Interno.

Per lo svolgimento delle sue attività di carattere “istituzionale” il Consorzio percepisce, dal consorziato assegnatario dell’esecuzione del contratto, un contributo percentuale calcolato sul relativo importo contrattuale, in aggiunta ai contributi che tutti i consorziati devono statutariamente versare per il funzionamento del Consorzio stesso e per il mantenimento della sua struttura operativa/amministrativa.

Non mancano le rare ipotesi in cui il Consorzio acquisisce contratti da clienti privati, ovvero esegue materialmente in proprio il contratto pubblico, dotandosi di un’autonoma struttura operativa ed operando i necessari subappalti. In altri casi ancora il Consorzio si limita a svolgere semplici operazioni di rappresentanza istituzionale, promozione o attività commerciale a favore dei consorziati, senza prendere parte in alcun modo all’esecuzione del contratto, alla sua stipula e senza per questo motivo assumere alcun genere di responsabilità.

La struttura e l’organizzazione interna dei servizi e degli uffici di Coseam è assai ridotta, in considerazione del tipo di attività tipica svolta dal Consorzio, che istituzionalmente si limita ad acquisire contratti affidandone l’esecuzione ai consorziati indicati.

In particolare attualmente annovera un limitato numero di dipendenti che svolgono esclusivamente funzioni amministrative, distribuiti fra i seguenti Uffici: a) Ufficio Commerciale Estero e progetti Speciali; b) Ufficio Commerciale Italia; c) Ufficio Amministrazione; d) Ufficio Gare e Contratti e Segreteria che dipende dai primi due Uffici.

Diversi servizi/funzioni sono affidati all’esterno, quali la gestione delle paghe (Edilservizi srl) e il servizio sicurezza (EN.A.SI. srl), assistenza alla gestione dei servizi informatici.

Dal punto di vista della *governance* esiste un Consiglio di Amministrazione composto attualmente da n.15 membri, fra i quali è stato designato un Presidente e un Vice presidente vicario dotato di determinati poteri.

Coseam con l’adozione del Modello si pone l’obiettivo di dotarsi di un complesso di principi di comportamento e di Protocolli (norme/regole) che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni già esistenti, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto.

In particolare, Coseam intende **informare i Destinatari** circa i **comportamenti a cui gli**

**stessi devono uniformarsi nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito dei processi esposti a rischio.**

Il Modello integra gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti:

- **Codice Etico** che elenca i principi rappresentativi della filosofia aziendale ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e livello, agiscono per conto e nell'interesse della Società, ai quali questi devono attenersi, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l'Ente opera, e garantisce il regolare svolgimento delle attività, l'affidabilità della gestione e assicura un'elevata immagine. Il Codice Etico costituisce parte essenziale del presente Modello.
- **Sistema dei Poteri** che dal C.d.A. consente di calare verso il Presidente, il Vice-Presidente ed i vari Procuratori, i poteri necessari al funzionamento aziendale.
- **Il Regolamento Interno** di funzionamento del Consorzio, che disciplina i rapporti tra soci consorziati, e tra Consorzio e soci consorziati.
- **Gli Atti di Assegnazione** lavori ai soci consorziati.
- **La Richiesta di Attivazione della Testata Consortile** da parte del socio consorziato con riferimento a specifiche gare pubbliche alle quali il consorziato intende partecipare utilizzando i requisiti del Consorzio

Il Sistema dei Poteri è articolato in:

- **deleghe (poteri interni):** definiscono le competenze ed i limiti di firma attribuiti alla Direzione aziendale e ai soggetti interni per autorizzare specifiche operazioni;
- **procure** (notarili per poteri esterni) rilasciate per legittimare, nei confronti di Terzi, i soggetti delegati alla firma di documenti che impegnano formalmente l'Ente.
- **Struttura organizzativa che evidenzia** i diversi servizi e funzioni interne in cui si articola l'Ente, la loro collocazione gerarchico/funzionale rispetto alla direzione aziendale. In particolare dal Presidente dipendono il Responsabile della Privacy, il Responsabile Commerciale Italia, il Responsabile Commerciale Estero/Progetti speciali e il Responsabile dell'Amministrazione. Dal responsabile Commerciale Italia e Estero dipendono l'Ufficio Gare e Contratti e Segreteria. Vengono affidati a collaborazioni esterne il Servizio Sicurezza

e il Servizio Paghe e il servizio di assistenza alla gestione dei servizi informatici

-- **-Il sistema informativo.** Tra i diversi elementi che costituiscono l'ambiente di controllo, il sistema informativo costituisce un elemento che incide in maniera consistente sul sistema del controllo interno. Infatti, la realizzazione di un sistema di controllo efficace non può prescindere da un efficace sistema informativo. Attualmente il sistema informativo di Coseam consente di gestire i processi registrando le operazioni in tempo reale e di automatizzare una serie di operazioni.

Il Modello si compone di una **Parte Generale**, introduttiva dei principi, nonché delle finalità che Coseam si prefigge con la sua adozione, e di **una serie di appendici o Parti Speciali** che corrispondono a specifiche tipologie di reati previste dal Decreto. Ovviamente vengono prese in considerazione solo le tipologie di reati che, anche solo astrattamente, possono interferire con l'attività di Coseam.

**La Parte Speciale I** tratta i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto.

**La Parte Speciale II** tratta i reati societari che l'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 ha introdotto all'art. 25 *ter* del Decreto.

**La Parte Speciale III:** relativa ai reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies del Decreto;

**La Parte Speciale IV** tratta i reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto .

**La Parte Speciale V** tratta dei reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies, ai reati ambientali e informatici;

**La Parte Speciale VI** è relativa ai reati informatici di cui all'art. 24-bis del Decreto

**La Parte Speciale VII** è relativa ai reati di riciclaggio di cui all'art. 25-octies del Decreto;

Il Modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Coseam ed in seguito aggiornato.

Le **successive modifiche e/o integrazioni** del testo eventualmente necessarie, tra cui l'adozione di ulteriori appendici che disciplinino nuove tipologie di reati, verranno deliberate dal **Consiglio di Amministrazione** stesso.

### **3.1 L'adozione del Modello in seno al Gruppo è realizzata secondo i seguenti criteri:**

- è responsabilità di Coseam la definizione del Modello la cui struttura deve essere recepita dalle singole Società del Gruppo, e riadattata in relazione alle peculiarità del tipo di attività svolta.
- è demandato agli Organi amministrativi delle Società del Gruppo l'adozione, con specifica delibera, del Modello
- è affidata ai rispettivi Organismi di Vigilanza e di Controllo in capo a ciascuna Controllata l'attività di verifica dell'applicazione e di aggiornamento del loro Modello, tenendo conto che, negli enti di piccole dimensioni, i compiti di vigilanza sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. L'organo dirigente potrà, in alternativa, affidare all'O.D.V. della Capogruppo/Controllante l'espletamento delle relative attività.

### **3.2 Diffusione, Comunicazione e Formazione**

L'Ente provvede ad **informare tutti i Destinatari, i soci consorziati nonché i consulenti ed i fornitori, dell'esistenza e del contenuto del Modello** avvalendosi delle funzioni aziendali, per quanto di competenza.

La comunicazione e la formazione relativa all'adozione del Modello è affidata al Consiglio di Amministrazione che, tramite la Direzione aziendale e supportato dall'O.D.V., ne garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la diffusione e la conoscenza a tutti i Destinatari.

In particolare:

- a. La Direzione aziendale assicura le iniziative per la diffusione, la formazione e la conoscenza del Modello, anche con riferimento agli aggiornamenti ed alle integrazioni successive, da parte dei soci consorziati, dipendenti e dei collaboratori.
- b. La Direzione aziendale provvede a consegnare il Codice Etico a tutti i soci consorziati, dipendenti, neo assunti e nuovi collaboratori della Società e li informa dell'esistenza del

Modello che è disponibile, unitamente al Codice Etico, nella intranet aziendale.

- c. Il soggetto che riceve il Codice Etico sottoscrive una dichiarazione per ricevuta dello stesso. Dette dichiarazioni sono archiviate presso la Direzione aziendale
- d. Il Modello è consegnato anche a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, e ai soggetti con funzioni di rappresentanza o che rivestano ruoli apicali.
- e. Il soggetto che riceve il Modello sottoscrive una dichiarazione di conoscenza ed adesione al Modello stesso che viene archiviata e conservata dall'O.D.V. Il format di detta dichiarazione di conoscenza ed adesione viene allegata sub. A al presente Modello.
- f. L'O.D.V. determina le modalità di diffusione del Modello.
- g. Gli atti di assegnazione lavori ai soci consorziati, il Regolamento del Consorzio, gli schemi dei contratti di collaborazione, di fornitura, di appalto e più in generale aventi ad oggetto le relazioni d'affari di Coseam saranno rivisti in modo da prevedere l'esplicito riferimento al Codice Etico ed al Modello, l'inosservanza delle cui prescrizioni potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.
- h. Si farà in modo che gli schemi contrattuali e degli atti di assegnazione lavori ai consorziati, il Regolamento del Consorzio, e il Codice Etico ed il Modello siano messi a conoscenza dei consorziati, dei fornitori, dei consulenti e, più in generale, di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano per conto o nell'interesse della Società.
- i. È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte del personale aziendale.
- j. Sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dal Consiglio di Amministrazione, l'articolazione dei contenuti e delle sessioni di formazione deve essere differenziata a seconda che si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza, al Consiglio di Amministrazione, ecc.
- k. La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i Destinatari ed è gestita dal Consiglio di Amministrazione, in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza che si adopera affinché i programmi di formazione abbiano



contenuti adeguati e siano efficacemente erogati.

- l. La Società, durante lo svolgimento degli eventi formativi, garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre il rilevamento delle presenze dei Destinatari, la loro valutazione ed il livello di apprendimento;
- m. La formazione, i cui contenuti sono vagliati dall'OdV, può svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

#### **4. ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO**

##### **4.1 Funzione di Vigilanza e di Controllo**

Il **Consiglio di Amministrazione** di Coseam, in attuazione di quanto previsto dal Decreto ha costituito l'Organismo di Vigilanza e di Controllo (O.D.V.) ai sensi dell'art. 6. comma i lett.b\ A tale organo monocratico sono stati conferiti tutti i poteri necessari per assolvere al compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

L'O.D.V. è a composizione monocratica, ed è individuato in un professionista esterno esperto in materia.

Nello svolgimento della propria funzione l'Organismo di Vigilanza, a supporto della propria azione e tenuto conto dei contenuti professionali specifici richiesti per l'espletamento di alcune attività di controllo, potrà avvalersi, nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate nel budget, della collaborazione di risorse interne, per quanto possibile, nonché di professionisti esterni.

L'Organismo di Vigilanza e di Controllo resta in carica tre anni ed il suo incarico può essere rinnovato.

##### **4.2 Le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza e controllo (O.D.V.)**

Compito primario dell'O.D.V. è l'esercizio dei controlli sulle attività della società relativamente alle operazioni sensibili secondo le procedure descritte nelle parti speciali, avvalendosi, di norma, di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

All' O.D.V. è affidato il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori;
- 2) sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale;
- 3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, qualora si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione al mutamento della norma e delle condizioni aziendali.

A tal fine, all' O.D.V. sono altresì affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale al fine di aggiornare la mappatura dei "processi sensibili", in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e quindi nuovi processi aziendali;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Coseam, soprattutto nell'ambito dei "processi sensibili";
- coordinarsi con la Direzione aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo o del Consiglio di Amministrazione per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- predisporre ed aggiornare con continuità lo spazio Intranet aziendale della Società contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 ed al Modello;
- dare impulso alle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre, al fine del funzionamento del Modello, chiarimenti o istruzioni dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il

miglior monitoraggio delle attività aziendali in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'O.D.V. ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalla Direzione sugli aspetti dell'attività aziendale che potessero ingenerare responsabilità di Coseam ai sensi del Decreto;

- verificare costantemente l'adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative e, in collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;
- condurre le eventuali indagini interne volte ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, in collaborazione con la Direzione.

Etica di comportamento dell' O.D.V.: durante la propria attività l'O.D.V. dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi societari: Collegio Sindacale, Consiglio di Amministrazione, Presidente del C.d.A.

#### **4.3 Il reporting agli organi societari.**

L'O.D.V. riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L' O.D.V. presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il piano di attività per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera da parte del Consiglio di Amministrazione per presa d'atto e relativo impegno di spesa.

L' O.D.V. presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il rapporto consuntivo sull'attività esercitata nell'anno trascorso, motivando gli scostamenti dal piano di attività preventiva.

Il reporting ha ad oggetto l'attività svolta dall'O.D.V. e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Coseam, sia in termini di efficacia del Modello.

L' O.D.V. propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'O.D.V. riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'O.D.V. e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del C.d.A. hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.D.V. il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

#### **4.4 Il reporting verso l' O.D.V.**

L'O.D.V. deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, dei fornitori, dei consulenti e, più in generale, di tutti coloro che operano a qualunque titolo per conto o nell'interesse della società, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Coseam ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono esposte alcune prescrizioni di carattere generale:

- saranno raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al sospetto di commissione, dei Reati Presupposto o comunque relative a condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- l' O.D.V. valuterà le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto nei successivi capitoli relativi al sistema disciplinare;
- coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.
- Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all' O.D.V. le informazioni concernenti:
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati Presupposto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Destinatari in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati Presupposto;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le notizie relative alla partecipazione alle gare e all'aggiudicazione di contratti pubblici;
- informazioni sull'attivazione di possibili attività a rischio.

#### **4.5 La raccolta e conservazione delle informazioni.**

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'O.D.V. in un apposito data base riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

### **5. SISTEMA SANZIONATORIO**

#### **5.1 Principi generali**

- a) Ai sensi dell'art. 6 comma secondo, lett.e) e dell'art. 7 comma quarto, lett.b) del Decreto è prevista l'introduzione di un sistema sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Modello. Tali violazioni ledono, infatti, i principi di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità a cui Coseam impronta tutti i propri rapporti. Le azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati saranno intraprese a prescindere dal l'eventuale instaurazione di un giudizio penale. Il procedimento sanzionatorio assume carattere di indipendenza e autonomia rispetto all'eventuale procedimento penale. I relativi esiti pertanto possono essere divergenti.
- b) Coseam condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, dalle procedure attuative dello stesso e dal Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.
- c) Ogni violazione del Modello o delle procedure aziendali, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le azioni ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, quale titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalazione grava su tutti i Destinatari

del Modello. Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti istruttori garantendo la riservatezza circa l'identità del soggetto nei cui confronti si procede. Effettuate le opportune analisi e valutazioni, l'O.D.V. informerà degli esiti il Consiglio di Amministrazione che valuterà le contestazioni e l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'O.D.V.;
- l'impedire l'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

## **5.2 Sanzioni e misure disciplinari**

- Il Modello, in conformità con quanto previsto dai CCNL applicabili presso la Società, costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali. Ogni violazione del modello comporta un procedimento disciplinare e l'applicazione della relativa sanzione.
- Nei confronti dei lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria. Qualora la violazione del Modello integri anche una violazione di doveri derivanti dalla legge o dal contratto di lavoro, tali da non consentire il proseguimento del

rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere adottata la sanzione del licenziamento senza preavviso secondo l'art. 2119 c.c.

### **5.3 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni**

- Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:
  - a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo, colpa (grave o lieve), negligenza ed imperizia;
  - b) rilevanza degli obblighi violati;
  - c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
  - d) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
  - e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alla circostanze in cui è stato commesso il fatto.
- L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.
- Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca una esimente della responsabilità della Società ai sensi dell'art. 6, primo comma lettera c) del Decreto, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

## **6. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI**

- 6.1** La segnalazione di violazioni del Codice Etico o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo va formulata per iscritto in forma anche anonima e in modo circostanziato e indirizzata all'Odv

**6.2** Le segnalazioni, qualora ritenute non manifestamente infondate, saranno comunicate dall'Odv alla Direzione di Coseam, quale Datore di Lavoro, il quale conoscerà della segnalazione se questa sia riferita a personale dipendente, mentre le rimetterà al Consiglio di Amministrazione se riferita agli Amministratori della Società. Nel caso in cui la segnalazione riguardi la Direzione aziendale, questa dovrà essere inviata direttamente al Consiglio di Amministrazione.

**6.3** Qualora l'Odv ravvisi che la violazione segnalata manifesta fondatezza:

- a. ne dà diretta e immediata comunicazione agli organi sopra indicati;
- b. dispone lo svolgimento dell'Istruttoria a cura della Direzione aziendale, (ovvero, a propria cura, ove la violazione riguardi la Direzione aziendale) diretta all'accertamento dei fatti, alla riferibilità soggettiva degli stessi ed alla configurabilità di eventuali violazioni.

**6.4** L'Odv provvede all'archiviazione della segnalazione che valuta manifestamente infondata.

**6.5** **Non costituisce causa** di sospensione dell'attività istruttoria a cura dei servizi aziendali previsti dal **punto 6.3 b)**, la circostanza che la violazione sia soggetta ai formali accertamenti delle pubbliche autorità.

**6.6** Le conclusioni dell'istruttoria, a cura dei servizi aziendali di cui al punto 6.3 b) sono trasmesse dall'ODV al Presidente o al Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze.

**6.7** La Direzione aziendale, (ovvero l'ODV ove la violazione riguardi la Direzione Aziendale)ove ritenga sussistente la violazione segnalata ovvero accertata, formula le sue proposte al Consiglio di Amministrazione il quale, attese la fondatezza, previa attivazione della procedura disciplinare prevista dall'art. 7 della Legge n° 300 del 30/05/1970 e dal Contratto Collettivo applicato al rapporto di lavoro, delibera:

- a) **Per il Personale non dirigente**: l'applicazione di uno dei provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo applicato al rapporto di lavoro, tenuto conto della gravità della violazione e di eventuali recidive.
- b) **Per il Personale dirigente**: fermo quanto previsto sub a), nei casi più gravi, il



licenziamento del Dirigente medesimo, da comminarsi ai sensi delle disposizioni di legge e del Contratto Collettivo applicato.

**6.8** Le violazioni al Codice Etico o al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, saranno accertate e sanzionate dal Consiglio di Amministrazione in coerenza a quanto disposto al punto 6.7; la pronuncia dell'accertamento della violazione costituisce titolo di revoca degli Amministratori.

**6.9** Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza.

**7. SOCI CONSORZIATI, COLLABORATORI, CONSULENTI, FORNITORI, APPALTATORI, SUBAPPALTATORI, PROFESSIONISTI E TUTTI COLORO CHE, A QUALUNQUE TITOLO, OPERANO PER CONTO O NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ.**

L'accertamento della violazione del Codice Etico o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in materia di Decreto Legislativo 231/2001 da parte di un collaboratore, costituisce titolo di risoluzione di diritto del contratto o revoca dell'assegnazione di lavori ove riguardi un socio consorziato assegnatario, siccome espressione di malafede e di ripudio delle regole di correttezza. Tale clausola risolutiva espressa viene inserita in ogni contratto stipulato con i collaboratori di Coseam e nel Regolamento.

Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche ai rapporti con fornitori, appaltatori, subappaltatori e professionisti e tutti coloro che, a qualunque titolo, operano per conto o nell'interesse della Società.

La segnalazione di violazioni del Codice Etico o del Modello da parte dei soggetti di cui al presente punto 7 va formulata per iscritto in forma non anonima e in modo circostanziato e indirizzata al Direzione aziendale di Coseam.

L'accertamento delle violazioni del Codice Etico o del Modello da parte dei soggetti di cui al presente punto 7 è di competenza del Consiglio di Amministrazione, al pari dell'applicazione, all'esito dell'istruttoria, del provvedimento della risoluzione del contratto di cui sopra o di revoca dell'assegnazione lavori ove riguardi un socio consorziato assegnatario.

Allegato Sub A

**DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DEI CONTENUTI**  
**DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO DI CUI D.LGS**  
**231/2001 DI CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA**

Il sottoscritto/a ....., nato/a .....

Il ....., residente in .....

in qualità di ..... del socio consorziato...../dipendente e/o  
collaboratore e/o ... amministratore di .....

dichiara

di aver preso attentamente visione dei contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo (il “Modello) adottato dalla Società ai sensi Decreto Legge 231/2001 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettarne i precetti;

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che gli adeguamenti e gli aggiornamenti necessari per modifiche legislative. del Modello saranno pubblicate unitamente al Codice Etico, che ne è parte integrante, nella intranet aziendale, e saranno depositate presso la Direzione della Società

Dichiara, altresì, di aver ritirato copia del Modello organizzativo di gestione e Controllo e relativo Codice Etico.

Data

Firma

*Allegato sub A della Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo.*

**REV 00 del 05/11/2013**